



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XIII - n. 1-2018  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli  
M. Ferrante, P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

attaccando il congregazionismo teocratico denunciando l'intromissione dei governi nelle questioni religiose e definendo lo Stato una istituzione puramente laica e riaffermò le idee separatiste, contribuendo a gettare le basi della società statunitense, laica, democratica e tollerante, fondata sulla distinzione tra potere religioso e potere politico, tanto da essere considerato alla base del separatismo statunitense. Negli USA, però, la lotta contro le differenze religiose si è trasformata in lotta contro la schiavitù e quindi contro le differenze di colore. Successivamente sono state superate anche le differenze di genere ma tutto questo non ha portato alla lotta per l'abbattimento delle differenze sociali dovute al censo.

Se il diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa è accolto dalle moderne costituzioni del mondo occidentale tra i principi fondamentali, ciò si deve al fatto che tale riconoscimento fu il punto di arrivo di un articolato percorso che ha come momento di svolta anche le affermazioni secondo il quale la dottrina delle persecuzioni per causa di coscienza è palesemente contraria alla volontà di Cristo.

Oggi la libertà religiosa occupa ampi spazi negli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali e, in quanto libertà fondamentale, è annoverata tra i diritti naturali dell'individuo, anche se la tutela normativa risulta diversa e, nonostante la proliferazione dei diritti umani, la lotta per la libertà religiosa non è ancora conclusa, perché deve comprendere anche il diritto di cambiare religione, senza per questo cadere nel delitto di apostasia.

**Giovanni B. Varnier**

Giancarlo Anello, *Teologia linguistica e diritto laico*, Edizioni Mimesis, Milano-Udine, 2015, pp. 219

“Il nesso tra religione e linguaggio è ancestrale e profondissimo. Il linguaggio e la sua imminente sacralità costituiscono il nucleo centrale della tradizione religiosa, sia nella primordiale forma di rivelazione orale, sia nella trasposizione o redazione scritta in compilazioni, lettere e libri canonici” (p.7). Questo l'incipit del bel volume di Giancarlo Anello, che costituisce un importante tentativo di ricomposizione del rapporto tra la religione e la società contemporanea, caratterizzata dall'avvento della multi-religiosità associata alla multiculturalità, che in qualche modo costituiscono una crisi della modernità politica e giuridica.

Il libro si snoda attraverso quattro ambiti d'indagine, contenuti nei quattro capitoli in cui è suddiviso il lavoro.

Il primo è incentrato su uno studio fenomenologico della religione nella società multiculturale, che muove però dall'analisi del rapporto tra la soggettività giuridica 'moderna' e la religione, ed in particolare sul concetto di libertà religiosa come libertà giuridica, che mette in luce i limiti in qualche modo dell'approccio 'moderno' al fenomeno religioso, riguardato essenzialmente come fenomeno istituzionalizzato e separato dall'ambito della politica e del diritto, piuttosto che invece come fenomeno collegato alla “cultura individuale e intesa come esperienza cognitiva e personale in grado di riflettersi sull'interpretazione dei diritti e dei doveri insiti nei cataloghi dei diritti umani, fondamentali, civili e penali dei vari ordinamenti” (p.20).

La tesi è che la modernità, culminata nel grande evento rivoluzionario francese, ha in qualche modo relegato la religione nella sfera “confessionale” e fideistica, ignorando la caratura antropologica della stessa. Ciò è avvenuto

contemporaneamente alla costruzione di una nozione di soggettività giuridica tutta interna ai sistemi giuridici formali, ignorando gli effetti antropologici della soggettività umana e con essi quelli religiosi. La neutralizzazione della religione dalla sfera pubblica ha obliterato, cioè, l'importanza della categoria dell'*homo religiosus*, della caratura cognitiva e semiotica della religione come agenzia di produzione di significati e di formante normativo in senso lato della persona umana.

La formalizzazione della soggettività giuridica è avvenuta essenzialmente attraverso la categoria dello *status* che "passò dall'essere un fattore *a posteriori* all'essere un elemento costituito *a priori*" (p. 33). Questa netta cesura tra la soggettività umana e quella giuridica opera della costruzione del diritto moderno va ricomposta e, nota l'Autore, per far questo "pare necessario riflettere sullo statuto epistemologico che la religione può assumere nella società multiculturale contemporanea, nella sua proiezione giuridica basata sul codice semiotico della soggettività dei diritti umani" (p.40).

Molto interessanti le pagine sul civilista italiano Giuseppe D'Aguzzo, sull'applicazione alla scienza giuridica degli studi antropologici e, soprattutto, quelle dedicate alla svolta "analitico linguistica" di un grande ecclesiastico come Cesare Magni. Magni teorizzò la distinzione tra la persona, nozione artificiale dell'ordinamento giuridico, e l'individuo, il suo "costituente reale", ed affermò che lo "schematismo giuridico era necessario per tradurre la potenza insita nell'individuo in una serie di poteri giuridici determinati, attraverso l'opposizione tra lecito e l'illecito ... Il varco era aperto: nella riflessione circa la rilevanza giuridica del religioso, l'autore conduceva a itinerari inediti e a oggi ancora poco battuti" (p. 61).

Il secondo ambito d'indagine è de-

dicato ad uno studio del diritto e più in generale della soggettività occidentale nel periodo coloniale, riletto, in un'interessante prospettiva di comparazione con l'attuale società multiculturale, attraverso il rapporto tra la soggettività antropologica e quella giuridica. Un tema che attraversa tutto l'impianto del lavoro e che muove dalla necessità di non trascurare quanto accaduto nei contesti coloniali, di non sottovalutare cioè la crisi che la soggettività giuridica occidentale incontrò in contesti culturali alieni, come le colonie.

La digressione storica all'interno dell'esperienza coloniale costituisce senza dubbio un esempio del fallimento degli ideali illuministici e da un altro punto di vista può offrire materiale utile alla riflessione sull'elaborazione di una "nuova formula di cosmopolitismo ... intesa come il punto di orizzonte di una ricerca giuridica in tema di soggettività" (p. 68).

Il capitolo affronta poi il caso dei musulmani francesi (pp. 89-94) e l'esperienza del colonialismo italiano, all'interno della quale spunti di un certo interesse si traggono dal pensiero del pubblicista italiano Arnaldo Cicchitti, dal quale "emergeva una rilevanza giuridica della religione da desumere dalla cifra esperienziale e interiore degli individui piuttosto che dai principi apicali in materia concordataria" (p.101). Una visione, cioè, che guardava alla soggettività non come uno schema omogeneo predefinito, bensì come "schema di sintesi dei rapporti giuridici significativi per l'individuo" (*Ibidem*). Emerge, a parere dell'autore, un dato rilevante in riferimento alla riflessione dei giuristi dinanzi al mondo coloniale e cioè che questo potesse essere una "piattaforma fenomenica sulla quale riflettere le diffrazioni della soggettività dell'uomo al cospetto della sua caratura antropologica" (p.104).

Il tema relativo alla relazione tra

le politiche linguistiche e le religioni nel contesto coloniale svela in tutta la sua gravità le pratiche di dominio e di annichilimento linguistico all'interno degli stati coloniali. Queste pratiche furono attuate attraverso un giudizio di valore che contrapponeva il binomio religione/lingua a quello superstizione/dialetti. Nelle politiche linguistiche, cioè, le "esigenze di governo finirono per prevalere sugli indirizzi politici e giuridici liberali e il diritto, a causa di una eterogenesi dei suoi fini, rappresentò lo strumento deputato a produrre gli effetti o a ignorare le premesse di omogeneità cognitiva necessari alla piena realizzazione della soggezione/soggettività giuridica" (p.109). Considerazioni molto importanti e assolutamente condivisibili, che introducono al paragrafo conclusivo del capitolo, titolato in modo emblematico: *decolonizzare il presente attraverso la memoria coloniale*. Torna quindi la chiave di lettura dell'analisi del contesto coloniale, la necessità cioè di non ripetere al giorno d'oggi nella società multiculturale gli errori commessi nelle colonie e, quindi, di superare il confinamento della cultura nell'ambito dell'irrazionale e la visione etnocentrica del razionalismo occidentale. Nel mondo coloniale, nota Anello, "soggettività e soggezione finirono per scambiarsi le vesti" (p. 113).

Il terzo ambito d'indagine è dedicato alla relazione tra la libertà religiosa e l'uso della lingua. Attraverso un esame dei profili socio – linguistici e cognitivi del linguaggio Anello si propone di approfondire il rapporto tra la semiotica del linguaggio e la soggettività giuridica. In questa parte viene analizzata la distinzione, importante ai fini della relazione tra la soggettività giuridica, la cultura e la religione, tra un profilo socio linguistico e un profilo semiotico del linguaggio religioso. Occorre cioè "discernere tra una pragmatica superficiale della sociolinguistica rituale, che

attiene alla rilevanza della lingua ai fini di culto, e una grammatica profonda della semiotica che attiene all'importanza della lingua per l'esperienza di se, per la conoscenza esteriore, per la socializzazione" (p.119). Quello che emerge in maniera evidente da questo libro è la necessità che lo studio del fenomeno giuridico abbandoni sempre più le catene del formalismo giuridico, si apra alla contaminazione con le altre scienze, quali quelle del linguaggio. Occorre, poi, in tema di soggettività recuperare il senso autentico della lezione kantiana, secondo cui il soggetto del diritto è soggetto passivo ma anche attivo delle norme, "sia legislatore e creatore della legge sia assoggettato ad essa, per il fatto stesso di aver partecipato alla sua elaborazione. In questa costruzione teorica, il riconoscimento di una volontà morale volta all'azione era un passaggio essenziale, integrando la ragione astratta con quella pratica e ponendo l'individuo al centro di ogni processo di autodeterminazione giuridica" (p. 14).

È necessario affermare che la costruzione della soggettività giuridica nella cultura occidentale si è nutrita di un processo di astrazioni e generalizzazioni che non è stato culturalmente e religiosamente neutro. Che oggi tutto ciò al contatto con la diversità antropologica dei soggetti «al» diritto emerge, ed emerge soprattutto il limite della giuridificazione della soggettività umana, perché impedisce al linguaggio religioso e culturale degli individui culturalmente diversi di inscrivere la propria umana soggettività all'interno del circuito della legalità.

La distinzione tra uso rituale della lingua tutelato attraverso la libertà religiosa e l'uso identitario della lingua connesso "all'autodeterminazione, tendenzialmente ostile ai processi di integrazione pluralista e democratica delle comunità culturali odierne" (p. 119) è un aspetto fondamentale di questa parte del lavoro.

La tutela rituale del linguaggio religioso può essere assunto, quindi, come estrinsecazione del diritto di una determinata comunità religiosa all'uso della lingua, come strumento diretto a conseguire gli effetti sacri della celebrazione e da questo punto di vista le lingue "possono accedere a uno statuto speciale, in relazione alla funzionalità degli usi e scopi religiosi" (p.133). Ma quando invece la lingua assume le vesti del marcatore identitario utilizzato al fine di preservare e riprodurre l'identità di una determinata comunità, allora in questo caso non deve essere oggetto di tutela specifica, anche se, nota l'Autore esprimendo un pensiero assolutamente condivisibile e che apre ad una prospettiva interculturale del rapporto tra lingua, culture e diritto, tra teologia linguistica e diritto laico, la "cognizione culturale eterolingua incorporerebbe un altro punto di vista sulle cose, una prospettiva aliena ma pur sempre costitutiva di un frammento di realtà. In tal senso, la molteplicità delle lingue sarebbe la condizione irriducibile per uno *sguardo dall'altrove*, e pertanto ... darebbe corpo non più a una maledizione divina, quanto a una apertura di prospettiva verso una forma di sapienza diffusa e collettiva ... le lingue possono sganciarsi dalla prospettiva esclusivista diventare uno strumento di integrazione tra gruppi culturali e religiosi" (pp. 136-137). Importante il riferimento ad Antonio Gramsci e alla relazione tra il linguaggio e la costruzione del concetto di egemonia, nel paragrafo relativo ai profili semiotici del rapporto tra soggettività giuridica, interazioni istituzionali ed ermeneutica dell'agire giuridico.

La tesi è che la soggettività giuridica possa essere considerata come una nozione semiotica complessa, aperta a "nuovi significati incorporati da attori stranieri" (p. 143). Qui torna l'esperienza del diritto coloniale che operò "attraverso pratiche implicite di subalternità come quelle legate alle

politiche di assimilazione culturale e alla (ri)"educazione totale" del soggetto indigeno" (p. 144).

Quale lo strumento per operare la ricomposizione della frattura tra la soggettività antropologica e quella giuridica? I diritti umani, considerati come strumenti segnifici, interpretati pragmaticamente: "la loro potenzialità semiotica nominalmente universale li rende idonei a sostanziare processi di riposizionamento degli individui all'interno dei diversi ordinamenti statali" (p. 147).

Si passa così al quarto capitolo, che rappresenta il quarto ambito di indagine, relativo alla proposta di una rideterminazione concettuale della soggettività giuridica in una società cosmopolita e multiculturale. In questa parte del libro, Anello indica la via per una ricomposizione della frattura tra soggettività umana e soggettività giuridica nella società multiculturale: "il punto nodale della questione ... è la distanza concettuale tra soggettività intesa in senso antropologico, come costruzione relativa e contestuale dell'essere umano, rapportato alle sue caratteristiche e capacità storicamente e culturalmente determinate, e la soggettività giuridica intesa, dalla modernità in poi, come sistema di unificazione normativa" (p. 180). La soluzione la trova nella costruzione di una soggettività interculturale, che attraverso il linguaggio del diritto e delle culture e delle religioni dei soggetti di nuovo insediamento nelle comunità nazionali occidentali lavori verso la creazione di significati, ibridazioni concettuali e trasformazioni ermeneutiche "che rappresentano inedite forme di articolazione della soggettività in una società cosmopolita" (p. 173).

La parte conclusiva del volume è dedicata all'analisi di una griglia simbolica composta da parole "come uomo, persona, individuo, capacità, status, e nelle loro estensioni oppostive, vale a dire donna, cosa, gruppo, incapacità e

... uguaglianza” (p. 188). Tutto ciò con l’obiettivo di tornare al fine ultimo del diritto, “l’essere umano quale agente culturale e, quindi, generatore di (nuovi) significati meritevoli di tutela” (p. 190).

È un libro che costringe il lettore ad una riflessione profonda sul diritto, sui fondamenti ontologici ed epistemologici del diritto, almeno per come lo ha rappresentato sino ad oggi la cultura occidentale, dentro tutto il percorso storico della modernità. Il processo di astrazione e generalizzazione dei significati normativi del linguaggio giuridico ha in qualche modo posto in ombra l’importanza di altri linguaggi, quali quello religioso e culturale. Eppure, questi linguaggi riempiono di significati e di codici normativi l’esistenza di quell’essere “interpretante” (di qui l’importanza dei riferimenti semiotici)

che è l’uomo. La neutralizzazione del fattore religioso come fattore culturale, esito della secolarizzazione occidentale, e la sussunzione della soggettività umana all’interno dello schema rigido della soggettività giuridica appare oggi un limite alla capacità del diritto di rispondere ai bisogni delle persone in una società multireligiosa e multiculturale. Un *vulnus* al concetto stesso di soggettività giuridica, poiché, nota giustamente l’Autore, un “soggetto giuridico potrà dirsi tale solo quando sarà in grado di utilizzare il linguaggio e le parole del diritto, sia quelle della propria tradizione sia quelle degli ordinamenti d’azione, come «strumenti sociali», vale a dire come mezzi per espandere il proprio spazio operativo, modificando la relazione tra la propria condizione e la propria capacità psicologica” (p. 217).

**Paolo Stefanì**